



**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice nella pubblica udienza del 12/5/2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

**Nei confronti di**

**.....T, nato in Albania il 4.6.2000, domiciliato in Roccasinibalda, loc.  
Convento nr. 4;**

**Libero-assente**

**Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Gazidede del Foro di Rieti**

**IMPUTATO  
(come da atto allegato)**

### **IMPUTATO**

in ordine al reato p. e p. dall'art. 6 co. 3 D.L.gvo 286/98 perché, richiesti da personale del Comando Stazione Carabinieri Forestale di Borgorose, nel corso di un controllo, non esibiva senza giustificato motivo il Passaporto n. BD3250558, o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.

Accertato in Pescorocchiano (RI) località Campolano, il 5.04.2019.

**Conclusioni delle parti:**

**P.M.:** condanna al minimo edittale;

**Difesa:** assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine, minimo della pena;

**FATTO E DIRITTO**

Con decreto del 9.3.2020 l'odierno imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui in imputazione.

Il 4.11.2020 dichiarata l'assenza dell'imputato, la difesa avanzava istanza di definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato condizionato a produzione documentale. Il Tribunale ammetteva il rito e disponeva l'acquisizione del fascicolo del P.M. Il 12.5.2021, acquisita la documentazione prodotta, le parti concludevano come riportato in epigrafe.

Le risultanze istruttorie non hanno permesso di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato per il fatto ascritto.

Come comprovato dalla documentazione versata in atti, l'imputato al momento del fatto non risultava comprendere la lingua italiana e non vi è, viceversa, prova che lo stesso abbia realmente compreso la richiesta avanzata dagli agenti nel corso del controllo eseguito.

Tale circostanza non permette di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato ascrittogli.

Infine, la concorrenza di ulteriori e pregressi impegni professionali ha suggerito l'indicazione del termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve \_\_\_\_\_ dal reato allo stesso ascritto perché questo non sussiste.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Il Giudice

